

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
Prima Sezione Civile**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da:

FIDEIUSSORE

*-PARTE ATTRICE OPPONENTE-*

contro:

MANDATARIA DI BANCA;

*-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-*

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

Per la parte attrice opponente (in atto di citazione in opposizione, con le precisazioni di cui infra):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis

In via preliminare, rigettare l’eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione opposta.

In via principale, revocare c/o annullare il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 17 marzo 2018 (RG OMISSIS) in quanto infondato e/o illegittimo.

In via subordinata, nel merito accertare in corso di causa e conseguentemente dichiarare, quale obbligazione residuale e non autonoma, l’eventuale esatto importo dovuto dalla sig.ra FIDEIUSSORE a BANCA in relazione alla fidejussione prestata nell’ambito del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 ottobre 2012.

Con vittoria delle spese di lite.”

Per la parte convenuta opposta (a verbale di udienza in data 15.05.2019 ed in comparsa di costituzione e risposta):

“Precisa le conclusioni chiedendo in via principale la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione e, in subordinate, le domande formulate nel merito in comparsa di costituzione e risposta del 24.9.2018.”

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (e non più anche “*la concisa esposizione dello svolgimento del processo*”);

- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “*motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del*

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

*codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Su ricorso depositato dalla BANCA, il Tribunale di Torino, con decreto n. OMISSIS datato 17 marzo 2018, depositato in data 20 marzo 2018, ha ingiunto alla sig.ra FIDEIUSSORE di pagare alla ricorrente la somma di Euro 253.414,56, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

1.3. Con atto di citazione datato 27.04.2018 ritualmente notificato, la sig.ra FIDEIUSSORE ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta.*

*In via principale, revocare c/o annullare il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 17 marzo 2018 (RG OMISSIS) in quanto infondato e/o illegittimo.*

*In via subordinata, nel merito accertare in corso di causa e conseguentemente dichiarare, quale obbligazione residuale e non autonoma, l'eventuale esatto importo dovuto dalla sig.ra FIDEIUSSORE a banca in relazione alla fidejussione prestata nell'ambito del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 ottobre 2012.*

*Con vittoria delle spese di lite.”*

1.4. Si è costituita la parte convenuta opposta società MANDATARIA, non in proprio ma nella qualità di mandataria di BANCA, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.5. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.

1.6. Con Ordinanza datata 22.10.2018 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che l'art. 5, commi 1-bis e 4, D.Lgs. n. 28/2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale relativa alle controversie in materia di “*contratti assicurativi, bancari e finanziari*”, con esclusione dei procedimenti per ingiunzione e relativa opposizione “*fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione*” e che, nel caso di specie, sia venuto meno il presupposto della menzionata esclusione, essendosi il Giudice pronunciato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissato la successiva udienza al 15.05.2019, invitando la parte più diligente a produrre in udienza copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.

1.7. All'udienza così fissata è comparso unicamente il difensore della parte convenuta opposta, dichiarando che non è stata istaurata la mediazione così come disposto dal Giudice con Ordinanza del 22.10.2018 e chiedendo una dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione con contestuale consolidamento del decreto ingiuntivo, in linea con la Sentenza della Cassazione 3.12.2015 n.24629.

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

Pertanto, il Giudice Istruttore, fatte precisare alla parte convenuta opposta le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio ridotto a 20 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

2. Sull'improcedibilità dell'opposizione per la mancata presentazione della domanda di mediazione.

2.1. In via del tutto pregiudiziale, come correttamente eccepito dalla parte convenuta opposta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per la mancata presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice Istruttore.

2.2. Come si è detto, infatti, con Ordinanza datata 22.10.2018 il Giudice Istruttore ha rilevato che la presente causa ha ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia in materia di *"contratti assicurativi, bancari e finanziari"*. Conseguentemente, ha trovato innanzitutto applicazione l'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 (inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

*"1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni."*

Inoltre, ha trovato applicazione l'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. d, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

*"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:*

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.”

Nel caso di specie, essendosi il Giudice Istruttore già pronunciato sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f-bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale:

“1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.”

2.3. Peraltro, nel caso di specie nessuna delle parti ha presentato la domanda di mediazione entro il predetto termine di quindici, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 e neppure successivamente.

2.4. Si deve ancora osservare che, con riguardo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il mancato esperimento della mediazione comporta la “improcedibilità della domanda giudiziale”, è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l'onere di promuovere la mediazione (“obbligatoria” o “delegata”) e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità.

Precisamente, si pone il problema se, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità debba intendersi riferita all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto o se, invece, debba intendersi debba intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto.

Nel primo caso dovrebbe ritenersi privato di efficacia il decreto ingiuntivo emesso, mentre nel secondo caso, al contrario, l'improcedibilità dell'azione proposta dall'opponente porterebbe al definitivo ed irrimediabile consolidarsi del decreto ingiuntivo.

2.4.1. Secondo una prima tesi, l'improcedibilità dovrebbe intendersi riferita all'azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell'emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Tribunale Grosseto, 07 giugno 2018, n. 566 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa 16 febbraio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Busto Arsizio sez. III 03 febbraio 2016 n. 199, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Firenze sez. III 17 gennaio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Cuneo, 01 ottobre 2015 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Ferrara, 07 gennaio 2015 in Foro it. 2015, 11, I, 3732; Tribunale Varese 18 maggio 2012, est. Buffone).

Precisamente, secondo una pronuncia, “il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta sia la revoca del decreto opposto per improcedibilità della domanda monitoria, sia l'improcedibilità dell'opposizione” (cfr. in tal senso: Tribunale Ferrara, 07 gennaio 2015 in Foro it. 2015, 11, I, 3732).



*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

Questa tesi valorizza la consolidata giurisprudenza circa l'oggetto del giudizio di opposizione, giacché la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria.

Ne seguirebbe che il convenuto opposto, titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la "domanda giudiziale" e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità. Tale soggetto, pertanto, concludono i fautori di tale tesi, avrebbe l'onere di promuovere la mediazione, subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione.

Diversamente argomentando, si osserva ancora, vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore, che non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito ma, nella procedura successiva alla fase sommaria, verrebbe pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui, e ciò sulla base di una scelta discrezionale del creditore.

2.4.2. Invece, secondo la tesi prevalente, meritevole di essere condivisa, l'improcedibilità deve intendersi riferita all'azione proposta dal debitore ingiunto con l'atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in tal senso: Tribunale Rovigo, 09 settembre 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Napoli Nord sez. III, 28 giugno 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Catania sez. V, 27 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Bologna sez. II, 08 marzo 2018, n. 769 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Avellino sez. I, 05 gennaio 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Torre Annunziata, 05 dicembre 2017, n. 3056 in *Ilprocessocivile.it*, 15 MARZO 2018; Tribunale Termini Imerese, 15 novembre 2017 n. 1175, in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, 07 novembre 2017 n. 5308 in *Il Caso.it* on line, Sez. Giurisprudenza, doc.19796, sul sito *www.ilcaso.it*; Tribunale Torino sez. I, 04 ottobre 2017 n. 4613 in *Diritto & Giustizia* 8 NOVEMBRE 2017; Tribunale Roma sez. XVI, 02 ottobre 2017 n. 18495, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Verona sez. III, 28 settembre 2017, in *Foro it.*, 2018; Tribunale Bologna sez. II, 19 luglio 2017, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Vasto 30 maggio 2016, in *Ilprocessocivile.it* 9 FEBBRAIO 2017; Tribunale Napoli sez. IX 21 marzo 2016 n. 3738, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Trento 23 febbraio 2016 n. 177, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Monza sez. I 21 gennaio 2016 n. 156, in *Diritto & Giustizia* 2016; Cass. civile, sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629; Tribunale Bologna, 20 gennaio 2015 in *GiustiziaCivile.com* 2015, 17 giugno; Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2014 in *Guida al diritto* 2014, 47, 25 ed in *Altalex* sul sito *www.altalex.com*; Tribunale Rimini 5 agosto 2014; Tribunale Siena 25 giugno 2012; Tribunale Prato, 18 luglio 2011).

A sostegno di questa tesi si richiama, innanzitutto, l'art. 5, 4° comma, lettera a), D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale i commi 1-bis e 2, ossia quelli che prevedono la "mediazione obbligatoria" prima del giudizio e la "mediazione delegata" dal giudice per le cause già pendenti, non si applicano "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Con tale disposizione si è inteso, infatti, escludere sia che la proposizione del ricorso monitorio o della opposizione in materia rientrante tra quelle per le quali è prevista la necessaria mediazione ante causam siano condizionate da tale incumbente, sia che in tali procedimenti e nel susseguente giudizio di opposizione sino a quando siano stati adottati i provvedimenti, ritenuti evidentemente urgenti ed incompatibili con i tempi della mediazione, di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., possa essere disposta la mediazione delegata dal giudice.

La ratio di tale disciplina è evidente: si è ritenuto che lo svolgimento della procedura di mediazione sia sostanzialmente incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e assenza di previa attivazione del

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

contraddittorio, e dell'opposizione, il cui termine di proponibilità è contingentato dall'art. 641 c.p.c..

Alla luce di tale disposizione ne segue che, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della mediazione è possibile solo quando è proposta opposizione e, comunque, dopo l'adozione dei provvedimenti, considerati urgenti e latu sensu cautelari, sull'esecutività del provvedimento monitorio emesso.

Inoltre, questa tesi è l'unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti dell'inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione.

Va premesso che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.

E' noto che, secondo la legge processuale, l'inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti comporta, di regola, l'estinzione del processo (si pensi all'inosservanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, all'omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive -cfr. artt 102, 181, 307 e 309 c.p.c.-).

L'estinzione non produce peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, salvo che nelle more della pendenza del giudizio estinto non sia maturata qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale (ai sensi dell'art. 310, 1° comma, c.p.c., infatti, "l'estinzione del processo non estingue l'azione"). In sostanza, a seguito della declaratoria di estinzione, la parte ben può avviare una nuova iniziativa processuale, riproponendo la medesima domanda di merito.

Tale regola, però, non vale in caso di estinzione riguardante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo previsto che, in tal caso, "il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva" ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, concorde la dottrina, tale disposizione va intesa nel senso che l'estinzione del giudizio di opposizione produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione: il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Evidente è dunque l'analogia di ratio e di disciplina tra l'estinzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella del processo di appello (cfr. art. 338 c.p.c. secondo cui "l'estinzione del giudizio di appello... fa passare in giudicato la sentenza impugnata...").

Si pensi, ancora, alla sanzione processuale prevista in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente: sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che in tal caso l'opposizione è improcedibile, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (così come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 656 c.p.c.). Trattasi di disposizione che trova il suo corrispondente in fase di appello nell'art. 348, 1° comma, c.p.c., il quale espressamente prevede la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisce nei termini. E' pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passa in giudicato.

Si pensi, ancora, all'inammissibilità dell'opposizione perché proposta dopo il termine di cui all'art. 641 c.p.c. ed all'analogia di trattamento rispetto al mancato rispetto in fase di impugnazione dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

Tale disciplina risponde all'elementare esigenza di porre a carico della parte opponente/appellante, che si avvale dei rimedi previsti per evitare il consolidarsi di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne la revoca/riforma, l'onere di proporre e coltivare ritualmente il processo di opposizione/ di gravame, ponendo in essere ritualmente tutti gli atti di impulso necessari.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010 in materia di conseguenze dell'omessa mediazione non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui essa si riferisce e, segnatamente, dalle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che presenta i suddetti aspetti di analogia con i giudizi impugnatori.

Al fine di non optare per una interpretazione dell'art. 5, commi 1bis e 2, D.Lgs. n. 28/2010, incoerente e dissonante con le suddette peculiarità, deve pertanto ritenersi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti di appello, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale" debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione (o dell'impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

La tesi per prima indicata appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch'esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui "l'improcedibilità della domanda giudiziale" sarebbe senz'altro da individuare, anche ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., nell'originario ricorso monitorio.

Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, com'è stato evidenziato in dottrina, una singolare "improcedibilità postuma" che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale già definitivamente emesso, ancorché sub iudice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell'ordinamento processuale.

Il tutto senza considerare l'inopportunità di porre nel nulla una pretesa che è già stata scrutinata positivamente dall'autorità giudiziaria, sia pure non nel contraddittorio delle parti, con provvedimento idoneo al giudicato sostanziale.

Si aggiunga che, in tal caso, ove la domanda sia una pretesa creditoria di condanna, dovrebbe allora ritenersi, con riferimento al giudizio di appello, che l'inosservanza della mediazione disposta dal giudice dovrebbe comportare, ove la sentenza di primo grado abbia interamente accolto la domanda ed il gravame sia stato proposto dal debitore condannato che non abbia avanzato alcuna riconvenzionale, l'integrale travolgimento non solo del giudizio di appello, ma anche di quello di primo grado e della sentenza impugnata. Fare riferimento alla domanda sostanziale ed alla nozione di attore in senso sostanziale porterebbe cioè all'inevitabile conseguenza, sempreché nelle more non siano maturate decadenze o prescrizioni, che il processo potrebbe ricominciare da zero (nuovo ricorso monitorio, conseguente opposizione ecc.). Dove sia la ratio deflattiva dell'istituto della mediazione delegata, così interpretata, resta incomprensibile. In particolare, in caso di omessa mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si avrebbe alcun deflazionamento effettivo, bensì il raddoppio dei processi e degli adempimenti. Il creditore che non ottenesse soddisfazione dal processo dichiarato "improcedibile" non esiterebbe, nella maggior parte dei casi, a riproporre in via giudiziale la medesima domanda.

*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

La soluzione interpretativa proposta esalta dunque la portata e l'efficacia deflattiva dell'istituto, essendo evidente che il formarsi del giudicato rende non più ulteriormente discutibile il rapporto controverso, con conseguente rigetto in rito dell'eventuale riproposizione della medesima domanda (o di altre con questa incompatibili). Le questioni poste a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso dell'appello, una volta dichiarate "improcedibili", non potrebbero essere più utilmente riproposte.

Né d'altra parte può ravvisarsi una disparità irragionevole nella circostanza che la scelta tra i diversi strumenti processuali attivabili dall'attore sostanziale possa comportare oneri e costi diversi per la parte convenuta. D'altra parte non è seriamente contestabile la piena legittimità e compatibilità del rito monitorio e della disciplina codicistica dell'opposizione con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e ciò anche se è indubbio che la scelta tra le diverse opzioni possibili di esercizio del diritto di azione e, segnatamente, quella del rito monitorio, pone a carico della parte ingiunta oneri diversi ed ulteriori (si pensi ai costi di iscrizione a ruolo e di notifica della causa di opposizione) rispetto a quelli che la stessa deve assolvere, ove evocata in giudizio in via ordinaria. Ciò che è certo è che i costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all'organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria non possono certo considerarsi di per sé tali da far valutare irragionevole la scelta legislativa in questione.

Infine, merita di essere richiamato quanto affermato da Cass. civile, sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629: "Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la parte su cui grava l'onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l'opposizione allo stesso decreto ingiuntivo."

2.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, l'opposizione dev'essere dichiarata improcedibile.

2.6. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

### 3. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00":



*Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, n. 3670 del 22 luglio 2019*

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;  
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;  
Euro 3.000,00 per la fase decisionale, limitata al deposito della comparsa conclusionale;  
per un totale di Euro 6.980,00, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa dalla sig.ra FIDEIUSSORE (parte attrice opponente) contro la società, non in proprio ma nella qualità di mandataria di BANCA (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. OMISSIS datato 17 marzo 2018, depositato in data 20 marzo 2018.

2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente sig.ra FIDEIUSSORE, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.980,00= per compensi, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrenze.

Così deciso in Torino, in data 04 luglio 2019.

IL GIUDICE  
Dott. Edoardo DI CAPUA

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*